

5.3.2014

A7-0124/134

Emendamento 134

Evelyne Gebhardt, Sergio Gaetano Cofferati, Bogusław Liberadzki
a nome del gruppo S&D

Relazione

A7-0124/2014

Hans-Peter Mayer

Pacchetti turistici e servizi turistici assistiti
COM(2013)0512 – C7-0215/2013 – 2013/0246(COD)

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La presente direttiva si applica ai pacchetti turistici offerti in vendita o venduti da professionisti a viaggiatori, ad eccezione **dell'articolo 17, e** ai servizi turistici **assistiti**, ad eccezione degli articoli da 4 a 14, **dell'articolo 18** e dell'articolo 21, paragrafo 1.

1. La presente direttiva si applica ai pacchetti turistici offerti in vendita o venduti da professionisti a viaggiatori, ad eccezione **degli articoli 17 e 17 bis**, ai servizi turistici **collegati**, ad eccezione degli articoli da 4 a 14, **degli articoli 17 bis 18** e dell'articolo 21, paragrafo 1, **e ai servizi autonomi, unicamente per quanto concerne gli obblighi d'informazione di cui all'articolo 17 bis.**

Or. en

5.3.2014

A7-0124/135

Emendamento 135

Evelyne Gebhardt, Sergio Gaetano Cofferati, Bogusław Liberadzki
a nome del gruppo S&D

Relazione

A7-0124/2014

Hans-Peter Mayer

Pacchetti turistici e servizi turistici assistiti
COM(2013)0512 – C7-0215/2013 – 2013/0246(COD)

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1. In caso di contratto negoziato al di fuori dei locali commerciali o a distanza relativo a un pacchetto turistico o a servizi turistici collegati, il viaggiatore ha il diritto di recedere entro 24 ore dalla notifica della conferma della prenotazione. La disposizione non si applica ai contratti a distanza conclusi meno di sette giorni prima della data di partenza.

L'organizzatore del pacchetto turistico o il venditore dei servizi turistici collegati rimborsa tutti i pagamenti ricevuti dal viaggiatore senza indebito ritardo.

Gli Stati membri provvedono affinché un venditore abbia il diritto di recuperare tutti i pagamenti erogati a un fornitore di servizi nel periodo compreso tra la conclusione del contratto e il giorno in cui è stato informato della decisione del viaggiatore di recedere dal contratto.

Or. en

5.3.2014

A7-0124/136

Emendamento 136

Evelyne Gebhardt, Sergio Gaetano Cofferati, Bogusław Liberadzki
a nome del gruppo S&D

Relazione

A7-0124/2014

Hans-Peter Mayer

Pacchetti turistici e servizi turistici assistiti
COM(2013)0512 – C7-0215/2013 – 2013/0246(COD)

Proposta di direttiva

Articolo 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 17 bis

Obblighi d'informazione in relazione ai servizi turistici autonomi

1. Gli Stati membri provvedono affinché, prima che il viaggiatore sia vincolato da un contratto o da un'offerta corrispondente di un professionista che vende servizi turistici autonomi, tale professionista indichi in modo chiaro ed evidente:

a) le caratteristiche principali del servizio, nella misura adeguata al supporto;

b) qualora il servizio venduto riguardi l'alloggio, il nome e la categoria turistica dell'alloggio, inclusa la categoria della stanza e le sue principali caratteristiche;

c) la denominazione commerciale, l'indirizzo geografico, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica del venditore;

d) il prezzo totale del servizio comprensivo di imposte e, ove applicabile, di tutti i diritti, tasse e altri costi aggiuntivi oppure, qualora questi non siano ragionevolmente calcolabili in anticipo, il fatto che il viaggiatore dovrà eventualmente sostenerli e la modalità di calcolo del prezzo finale;

e) le informazioni sulla metodologia di calcolo dei costi che non possono essere indicati in

AM\1022083IT.doc

PE529.606v01-00

anticipo, compresi gli eventuali aumenti di prezzo successivi alla conclusione del contratto;

f) le modalità di pagamento e, se applicabili, l'esistenza e le condizioni di depositi o altre garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;

g) in caso di servizi di trasporto, le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporto e visti, compresi i tempi approssimativi per il rilascio di questi ultimi, applicabili al viaggiatore in base alla sua nazionalità, e le formalità sanitarie. La presente disposizione non si applica ai servizi di trasporto tra l'UE e i paesi EFTA e al loro interno;

h) se necessario, le informazioni riguardanti possibili rischi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze in relazione a calamità naturali, salute pubblica, ordine pubblico, terrorismo, ecc.;

i) le informazioni sull'eventuale diritto del viaggiatore di recedere dal contratto e, in tal caso, le condizioni, i termini temporali e le procedure per esercitare tale diritto;

j) le informazioni riguardanti le procedure interne per il trattamento dei reclami, e la possibilità di servirsi di meccanismi extragiudiziali di reclamo e risarcimento e i relativi termini temporali.

2. Gli Stati membri provvedono affinché i professionisti che vendono servizi turistici autonomi inviino al viaggiatore una conferma della prenotazione del servizio turistico acquistato senza indebito ritardo e comunque entro le 24 ore successive alla prenotazione, a meno che non sia necessaria una conferma immediata.

3. Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di servizi turistici autonomi venduti attraverso un intermediario forniscano tutte le informazioni necessarie all'intermediario per ottemperare agli obblighi di cui al paragrafo 1.

4. Gli Stati membri provvedono affinché gli

intermediari che vendono servizi turistici autonomi siano ritenuti responsabili per eventuali errori intervenuti nel processo di prenotazione.

Or. en